



# COMUNE DI CAMPOREALE

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 83 del Reg. **OGGETTO:** Conferma aliquote IMU da applicare per l'anno 2023

Del 27-04-2023

L'anno duemilaventitre, il giorno VENERDÌ del mese di APRILE, alle ore 18:53 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di I convocazione e con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME E NOME	P	A
GIACONE GIUSEPPE	X	
CIACCIO NICOLA	X	
NEGLIA GIOVANNA MARIA	X	
PISCIOTTA EMANUELE	X	
MISTRETTA PASQUALE	X	
SPERA FRANCESCA	X	
FERRARELLA VITO	X	
RIZZUTO ADRIANA	X	
MONTALBANO LUIGI MARIA	X	
VACCARO GIOVANNI	X	
ALMERICO VINCENZA	X	
MAGGIO FLAVIA	X	

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Giacone, Presidente del Consiglio;

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Dorian Nastasi; \_\_\_\_\_

Il Presidente, constatato che vi è il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a discutere sull'argomento in oggetto specificato.

SCRUTATORI: RIZZUTO - SPERA - MONTALBANO



**Proposta di deliberazione per  
IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria, su direttive dell'Amministrazione Comunale  
propone la seguente deliberazione**

VISTO l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,6 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
  - aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  - aliquota base per le aree fabbricabili pari al 0,86 per cento;

VISTO il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;



RILEVATO che, ai sensi del suddetto comma 777, al Comune è riconosciuta la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

DATO ATTO che, in conformità al comma 755, l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, può essere aumentata oltre la misura massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso il Comune, negli anni successivi, può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura “ordinaria”;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,60%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,00%	0,00%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto sopra evidenziato, **CONFERMARE** le aliquote IMU come seguito indicato:



Aliquota 2022	Aliquota 2023	Fattispecie IMU
0,60%	0,60%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,00%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	0,86%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	0,86%	Altri immobili
0,00%	0,00%	Beni merci
0,86%	0,86%	Aree fabbricabili

DATO ATTO che per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RILEVATO che procedendo come sopra illustrato si dà atto del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio comunale;

CONSIDERATO che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;
- Vista la Deliberazione di Consiglio n.26 del 27/07/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente, il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario ed il parere dell'organo di revisione;

### PROPONE

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2023;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Aliquota 2023	Fattispecie IMU
0,60%	Abitazione principale di lusso
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,00%	Terreni agricoli
0,86%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	Altri immobili
0,00%	Beni merci
0,86%	Aree fabbricabili

- di dare atto che per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- di dare atto che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, è prevista l'aliquota agevolata del 8,6 per mille. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a

propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9. Oltre all'aliquota agevolata, per la predetta fattispecie è possibile applicare una ulteriore agevolazione introdotta dallo Stato, che comporta la riduzione al 50% della base imponibile del fabbricato, qualora siano rispettati i requisiti dall'art.1, comma 747, lettera c), legge n.160/2019.

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di procedere con sollecitudine agli adempimenti conseguenziali;

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.**

*Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis – comma I – del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*

Camporeale, 18-04-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE:** f.to RAG-ANTONELLA LIPARI

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.**

*Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.*

Camporeale, 18-04-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE:** f.to RAG-ANTONELLA LIPARI



Firmato digitalmente da

**liliana di stefano**

liliana di stefano



COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di Palermo

Verbale n. 8 del 20.04.2023

Parere sulla proposta di deliberazione di consiglio Comunale con oggetto:

**CONFERMA ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023**

Il Revisore dei conti:

Chiamato ad esprimere un parere sulla proposta di deliberazione "CONFERMA ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023"

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639 e ss.mm, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 27/12/2019-Legge di Bilancio 2020 – a decorrere dal 01.01.2020 ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) e ha disciplinato ai comma da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019 l'imposta municipale propria.

**Visti:**

la proposta di delibera sopra indicata;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi il 18.04.2023 dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonella Lipari in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

**Tenuto conto che:**

-sono state confermate le aliquote e le esenzioni IMU approvate per l'anno 2020 con delibera C.C. n. 26 del 27.07.2020;

le aliquote sono determinate entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione

**Esprime**

Per quanto di competenza **Parere Favorevole** in ordine alla proposta di deliberazione così come presentata e depositata agli atti.

IL REVISORE





Il Presidente passa alla lettura del VI punto all'ODG "Conferma aliquote IMU da applicare per l'anno 2023", legge il dispositivo della proposta deliberativa, precisando che la proposta riporta i pareri tecnico e contabile favorevoli del responsabile della ragioneria, inoltre, è allegato anche il parere favorevole del revisore dei conti.

Sono presenti n°12/12 Consiglieri comunali.

Il Presidente chiede se ci sono interventi.

Chiede di intervenire il consigliere Montalbano. Dice di non nascondere di non essere a conoscenza di questi percorsi, e manifesta la paura che si stia svolgendo un meccanismo per cui, poiché si è sempre fatto così, quindi l'ufficio continua a fare così senza tenere conto delle possibilità che danno le previsioni normative. Aggiunge che dalla delibera si vede un minimo e un massimo per cui chiede come vengano applicate queste aliquote e che percentuale di incasso c'è, e perché sono state adottate determinate aliquote. Aggiunge che possibilmente applicando aliquote più basse si riuscirebbe ad incassare di più.

Il Presidente del Consiglio chiede al responsabile dell'Ufficio Tributi, sig. Donzè Vincenzo, di intervenire per i dovuti chiarimenti per quanto riguarda l'IMU.

Il dipendente Donzè spiega che il Comune ha la facoltà di innalzare l'aliquota e di portarla al massimo. Il Comune di Camporeale ha applicato l'aliquota base, aggiunge che siamo tra i pochissimi comuni che applicano l'aliquota base mentre tanti altri l'hanno innalzata.

A questo punto, non essendoci più interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione ottenendo il seguente risultato.

Favorevoli 8: Giacone, Ciaccio, Neglia, Mistretta, Spera, Ferrarella, Rizzuto, Pisciotta;

Astenuti 4: Vaccaro, Montalbano, Maggio, Almerico.

Pertanto,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la superiore proposta di delibera;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi di legge;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore unico dei conti;

**VISTA** la votazione;

**CON VOTI FAVOREVOLI n°8, contrari n°0 e astenuti n°4;**

**DELIBERA**

**APPROVARE** la superiore proposta di delibera.

**IL PRESIDENTE**

Mette ai voti l'IMMEDIATA ESECUTIVITA';

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

-Con separata votazione;

- **CON VOTI FAVOREVOLI n°8** (Giacone, Ciaccio, Neglia, Mistretta, Spera, Ferrarella, Rizzuto, Pisciotta), **contrari n°0 e astenuti n°4** (Vaccaro, Montalbano, Maggio, Almerico), espressi ai sensi di legge, così come proclamati dal Presidente, dichiara il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**.





**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
f.to Geom. Giuseppe Giacone

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
f.to *NICOLA RIACCIO*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott.ssa Doriana Nastasi

---

**COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO**

Dalla Residenza Municipale, 03-05-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

- Visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno \_\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi.

**IL MESSO COMUNALE**

*Camporeale* \_\_\_\_\_



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 27-04-2023

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute osservazioni e/o reclami;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

*Camporeale, 03-05-2023*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**PUBBLICAZIONE**

**ESTRATTO** DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATO PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N°22/2008, COME MODIFICATO DALL'ART.6 DELLA L.R. N°11/2015 IN DATA \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**